Del. n. 127 /2026/PAR

Repubblica italiana

La Corte dei conti

Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo

Ugo MONTELLA	Presidente (relatore)
Paolo ONELLI	Consigliere
Enrico TEDESCHI	Consigliere
Bruno LOMAZZI	Primo Referendario
Andrea DI RENZO	Primo Referendario
Chiara GRASSI	Primo Referendario
Federica LELLI	Referendario
Vitaliana VITALE	Referendario

DELIBERAZIONE

ai sensi dell'art. 7, comma 8, della legge 5 giugno 2003, n. 131

COMUNE DI FOSSA (AQ)

VISTO l'art. 100, secondo comma, della Costituzione;

VISTO il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, recante "*Approvazione del testo unico delle leggi sulla Corte dei conti*";

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante "*Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti*";

VISTA la legge 7 gennaio 2026, n. 1, recante "*Modifiche alla legge 14 gennaio 1994, n. 20, e altre disposizioni nonché delega al Governo in materia di funzioni della Corte dei conti e di responsabilità amministrativa e per danno erariale*";

VISTA la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante "*Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3*", in particolare, l'articolo 7, comma 8;

VISTA la deliberazione della Sezione delle Autonomie della Corte dei conti del 27 aprile 2004, n. 4, recante "*Indirizzi e criteri generali per l'esercizio dell'attività consultiva da parte delle Sezioni regionali di controllo*";

VISTA la deliberazione della medesima Sezione n. 9/SEZAUT/2009/INPR del 4 giugno 2009, recante "*Modificazioni ed integrazioni degli indirizzi e criteri generali per l'esercizio dell'attività consultiva da parte delle Sezioni regionali di controllo*";

VISTA la deliberazione delle Sezioni Riunite in sede di controllo della Corte dei conti n. 8/CONTR/10 del 26 marzo 2010, recante "*Pronuncia di orientamento generale sull'attività consultiva*";

VISTA la deliberazione del 12 febbraio 2026, n. 16/2026/INPR con la quale la Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo ha approvato il "*Programma di controllo per l'anno 2026*";

VISTA la ripartizione tra i Magistrati delle funzioni di competenza della Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo, definita con decreto del Presidente del 16 febbraio 2026, n. 3;

VISTA la nota, prot. interno n. 411 del 29 settembre 2026, mediante la quale il Sindaco del Comune di Fossa (AQ) ha rivolto alla Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo richiesta di parere ai sensi dell'art. 7, comma 8, legge n. 131/2003;

VISTE le ordinanze n. 24 del 7 ottobre 2026 e n. 25 del 12 ottobre 2026, con le quali il Presidente ha convocato la Sezione per l'odierna Camera di Consiglio;

UDITO il relatore, Presidente Ugo MONTELLA;

FATTO

Con nota del 29 settembre 2026, acquisita al protocollo interno n. 411, il Sindaco del Comune di Fossa (AQ) presentava richiesta di parere concernente la convenienza per l'Amministrazione comunale di aderire alla proposta di rinuncia al giudizio formulata dalla controparte nell'ambito di un procedimento di opposizione agli atti esecutivi, ai sensi dell'art. 617 c.p.c. Secondo quanto rappresentato, il procedimento sarebbe divenuto privo di interesse per sopravvenuta carenza dell'interesse ad agire.

La richiesta del Sindaco è volta, in particolare, a valutare le conseguenze economico-finanziarie derivanti dall'eventuale adesione alla rinuncia, con specifico riguardo agli

oneri che potrebbero gravare sul bilancio comunale e, segnatamente, alle spese legali sostenute dall'Ente.

In dettaglio, il Sindaco rappresentava che, con decreto di sequestro conservativo del 2016, la Sezione giurisdizionale per la Regione Abruzzo della Corte dei conti disponeva il sequestro delle somme giacenti sul conto corrente intestato ad un soggetto debitore presso un istituto bancario, per un importo pari a euro 30.045,36. Successivamente, con sentenza del 2020, divenuta definitiva, il medesimo soggetto veniva condannato dalla citata Sezione giurisdizionale.

A seguito della conversione del sequestro conservativo in pignoramento, nell'ambito della procedura esecutiva promossa dal Comune di Fossa, nella quale risultava intervenuta anche la Regione Abruzzo quale creditore, la banca, quale terzo pignorato, rendeva dichiarazione positiva ai sensi dell'art. 547 c.p.c. per l'importo di euro 38.456,18.

Con ordinanza del 2025 il giudice dell'esecuzione disponeva l'assegnazione parziale delle somme pignorate in favore del Comune di Fossa e della Regione Abruzzo. Successivamente, ritenendo di essere incorso in un errore nella quantificazione delle somme effettivamente disponibili, il medesimo giudice revocava il provvedimento e disponeva una nuova assegnazione, cui la banca dava esecuzione corrispondendo al Comune di Fossa la somma di euro 16.866,15.

Nonostante l'intervenuta revoca dell'originaria ordinanza di assegnazione, la banca, nella qualità di terzo pignorato, proponeva nel 2026, innanzi al Tribunale di L'Aquila, giudizio di opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., avente ad oggetto il provvedimento già revocato. Nel relativo giudizio il Comune di Fossa si costituiva a mezzo del proprio difensore, sostenendo le conseguenti spese professionali per la difesa dell'Ente.

Secondo quanto rappresentato nell'istanza, all'esito dell'udienza di settembre 2026, il legale della controparte manifestava l'intenzione di rinunciare al giudizio, subordinando tale rinuncia alla compensazione delle spese di lite ovvero all'adesione del Comune alla cessazione della materia del contendere senza reciproche pretese economiche.

Nella richiesta di parere, il Comune evidenziava che l'adesione a tale proposta avrebbe consentito l'estinzione del giudizio, ma avrebbe anche comportato il mantenimento a carico dell'Ente delle spese legali sino ad allora maturate (quantificate in euro 6.932,00 oltre accessori di legge), mentre il mancato assenso alla proposta avrebbe consentito la prosecuzione del giudizio e, in caso di esito positivo, la possibilità di ottenere un eventuale provvedimento di condanna della controparte alla rifusione delle spese di difesa.

In tale contesto, il Sindaco chiedeva un parere volto a chiarire se "*alla luce della giurisprudenza contabile in materia di transazioni e gestione del contenzioso degli enti locali sia considerato opportuno e legittimo aderire alla rinuncia formulata dalla controparte sacrificando il diritto di recupero delle spese di difesa finora anticipate o se, al contrario, tale condotta possa configurare un'ipotesi di ingiustificato danno erariale, imponendo all'Ente di insistere per la condanna alle spese della controparte*".

DIRITTO

L'accesso alla funzione consultiva della Corte dei conti in materia di contabilità pubblica da parte delle autonomie territoriali, ai sensi dell'art. 7, comma 8, della legge 5 giugno 2003, n. 131, nonché ai sensi dell'art. 2, comma 1, della legge 7 gennaio 2026, n. 1, soggiace ad un duplice filtro di ammissibilità, concernente il profilo soggettivo e oggettivo dell'istanza (cfr. delibere nn. 11/SEZAUT/2020/QMIG e 1/SEZAUT/2021/QMIG), in quanto detta funzione è finalizzata all'espletamento di un'attività ermeneutica che la Sezione regionale di controllo, quale organo magistratuale, presta in posizione di neutralità ed indipendenza al sistema delle autonomie territoriali in termini di collaborazione istituzionale.

Al fine di perimetrare l'ambito entro il quale può legittimamente esercitarsi la funzione consultiva attribuita al giudice contabile, la Sezione delle Autonomie della Corte dei conti ha enucleato i presupposti di ammissibilità soggettiva (legittimazione dell'organo richiedente) e oggettiva (attinenza del quesito alla materia della contabilità pubblica, generalità ed astrattezza dello stesso, mancata interferenza con le ulteriori funzioni svolte dalla magistratura contabile o con materie che rientrano nella cognizione della magistratura civile, penale, amministrativa) delle richieste di parere (*ex plurimis*, deliberazioni n. 11/SEZAUT/2020/QMIG e n. 1/SEZAUT/2021/QMIG).

Preliminarmente al loro esame, giova rilevare che il Sindaco del Comune di Fossa ha rivolto la richiesta di parere alla Procura regionale della Corte dei conti, probabilmente ritenendo che la questione rientrasse nell'ambito delle funzioni di ausilio ed indirizzo ad essa attribuite dall'art. 214, comma 6, del codice di giustizia contabile di cui al d.lgs. n. 174/2016.

La norma in questione attribuisce alla Procura regionale compiti di indirizzo e vigilanza sull'attività di recupero dei crediti derivanti da sentenze di condanna della Corte dei conti anche su richiesta delle amministrazioni. Nella fattispecie, però, la questione esula dall'attività di recupero vero e proprio, ma origina piuttosto da una vicenda giudiziaria *a latere* di una procedura di recupero - l'opposizione ad una ordinanza di assegnazione di somme già revocata dal Giudice ordinario – ed in particolare sul comportamento da tenere a fronte di una proposta transattiva.

Ebbene l'attività consultiva della Corte dei conti in ambito regionale compete non già alle Procure quanto piuttosto alle Sezioni regionali di controllo nei limiti e secondo i presupposti stabiliti dalla normativa e dalla consolidata giurisprudenza contabile.

La Procura regionale, pertanto, non potendo rendere il parere richiesto, in un'ottica di leale collaborazione istituzionale, ha ritenuto comunque opportuno trasmettere l'istanza a questa Sezione regionale di controllo territorialmente competente, ai fini di una valutazione in ordine alla sussistenza dei presupposti per l'esercizio della funzione consultiva.

Fatta questa premessa, sotto il profilo soggettivo l'istanza oggetto del presente scrutinio è ammissibile.

In merito, si rappresenta che l'art. 7, comma 8, della richiamata legge n. 131/2003 attribuisce agli enti locali il potere di chiedere pareri in materia di contabilità pubblica alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti *"… di norma, tramite il Consiglio delle Autonomie Locali, se istituito…"*.
Nel caso di specie, il parere, pur non essendo stato veicolato per il tramite di tale Organismo, presente tuttavia nella Regione Abruzzo[1], è stato trasmesso con lettera a firma del Sindaco del Comune di Fossa nella sua qualità di rappresentante legale dell'Ente (art. 50 del TUEL). Tale circostanza non inficia l'ammissibilità soggettiva della richiesta, atteso che la norma

[1] Legge Regione Abruzzo 21 dicembre 2007, n. 70 "*Legge istitutiva del Consiglio delle Autonomie locali (CAL) in Abruzzo*".

citata non preclude un rapporto diretto tra le Amministrazioni e le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti.

Sotto il profilo oggettivo, la richiesta di parere, invece, risulta inammissibile in ragione dei motivi di seguito esplicitati.

In primo luogo, il quesito in esame non prospetta la necessità di risolvere alcun dubbio ermeneutico in materia di contabilità pubblica, ma si limita a richiedere il vaglio preventivo della Corte dei conti in merito ad una strategia difensiva e ai riflessi economico-finanziari che la stessa determinerebbe a carico del bilancio comunale. È noto che la nozione di contabilità pubblica, strumentale all'esercizio dell'attività consultiva, è stata individuata dagli organi della nomofilachia contabile nella disciplina della "*attività finanziaria che precede o che segue i distinti interventi di settore, ricomprendendo in particolare la disciplina dei bilanci e i relativi equilibri, l'acquisizione delle entrate, l'organizzazione finanziaria-contabile, la disciplina del patrimonio, la gestione delle spese, l'indebitamento, la rendicontazione e i relativi controlli*" (cfr. Sezione delle Autonomie deliberazione n. 5/AUT/2006), ambito al quale possono essere ricondotti anche i "*quesiti che risultino connessi alle modalità di utilizzo delle risorse pubbliche, nel quadro di specifici obiettivi di contenimento della spesa sanciti dai principi di coordinamento della finanza pubblica (...) in grado di ripercuotersi direttamente sulla sana gestione finanziaria dell'Ente e sui pertinenti equilibri di bilancio*". Quando la richiesta di parere non sollecita l'interpretazione di tali norme, essa resta fuori dai limiti oggettivi di competenza di cui all'articolo 7, comma 8, della legge n. 131/2003, con conseguente rischio di ingiustificata immissione della Corte nei processi decisionali degli enti o di condizionamento di quell'attività amministrativa su cui essa è chiamata ad esercitare un controllo che, per definizione, deve essere esterno e neutrale.

Secondo la giurisprudenza, in sede di vaglio dell'ammissibilità oggettiva di un quesito, al fine di individuare il *discrimen* tra la funzione consultiva istituita dal legislatore e una non consentita partecipazione della Corte dei conti ai processi decisionali di amministrazione attiva, per loro natura rimessi alla discrezionalità delle amministrazioni, il giudice deve, in positivo, valutare se la richiesta di parere prospetti un dubbio interpretativo emerso nell'esercizio delle funzioni attribuite all'ente e, in negativo, verificare l'assenza di qualsivoglia tentativo dell'ente di coinvolgere la magistratura contabile in un'attività di cura concreta dell'interesse pubblico (cfr. deliberazione n. 65/2020/PAR SRC Lombardia e n.

95/2023/PAR SRC Lombardia). La funzione consultiva intestata alla Corte dei conti non può, infatti, risolversi in una surrettizia forma di co-amministrazione o di cogestione incompatibile con la posizione di neutralità e di terzietà della magistratura contabile (cfr. *ex plurimis*, deliberazione n. 95/2023/PAR e n. 147/2023/PAR SRC Lombardia).

Nel caso di specie, la richiesta di parere non è volta ad ottenere l'interpretazione di una disposizione riconducibile alla materia della contabilità pubblica, bensì a sollecitare una valutazione circa la convenienza amministrativa ed economica di una specifica scelta gestionale: l'opportunità o meno di aderire ad una proposta transattiva, nella specie la rinuncia alle spese di lite in cambio dell'abbandono della controparte al giudizio.

Una simile valutazione involge profili rientranti nell'esclusiva sfera di discrezionalità dell'Amministrazione e si tradurrebbe in un inammissibile sindacato preventivo su una concreta attività gestionale dell'Ente, estraneo alla funzione consultiva intestata alla Corte dei conti

In secondo luogo, a dispetto di quanto affermato dal Sindaco, il quesito, in ragione dello spiccato livello di dettaglio e concretezza che lo connota, difetta in modo evidente anche dei necessari caratteri di generalità ed astrattezza (cfr. deliberazione n. 11/SEZAUT/2020/QMIG).

Per tutti i motivi esposti la richiesta di parere va dichiarata inammissibile.

PQM

La Corte dei conti – Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo – dichiara inammissibile, la richiesta di parere di cui in epigrafe.

DISPONE

che copia della presente deliberazione sia trasmessa, a cura della Segreteria, al Sindaco del Comune di Fossa (AQ).

Così deliberato nella Camera di consiglio del 14 ottobre 2026.

Il Presidente e relatore

Ugo MONTELLA

UGO MONTELLA
CORTE DEI CONTI
15.10.2026 10:55:42
GMT+02:00

Depositata in segreteria

Il Funzionario preposto, Dott.ssa Lorella Giammaria

LORELLA
GIAMMARIA
15.10.2026
11:13:31
GMT+02:00